

N. R.G. 633/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. 633/2017 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e dell'avv. STANGHERLIN FRANCESCA (STNFNC71H45F443Z) VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA S. FELICE, 6 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e dell'avv. STANGHERLIN FRANCESCA (STNFNC71H45F443Z) VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA S. FELICE, 6 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e dell'avv. STANGHERLIN FRANCESCA (STNFNC71H45F443Z) VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA S. FELICE, 6 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e dell'avv. STANGHERLIN FRANCESCA (STNFNC71H45F443Z) VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA S. FELICE, 6 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e dell'avv. STANGHERLIN FRANCESCA (STNFNC71H45F443Z) VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA S. FELICE, 6 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. SACCO GIORGIO e dell'avv. STANGHERLIN FRANCESCA (STNFNC71H45F443Z) VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA S. FELICE, 6 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. SACCO GIORGIO

ATTORI

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. ),  
rappresentato e difeso in giudizio ex art. 417 bis cpc comma 1°, dalla dott.ssa Daniela Bazzoni,



dipendente del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso l'ufficio 5° Ambito Territoriale di Bologna, legalmente domiciliata presso il proprio ufficio, in Bologna Via De' castagnoli N°1.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. ), non costituito**

CONVENUTI

### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 02-03-2017, [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted], convenivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.

Affermavano di essere docenti di scuola secondaria, che nell'anno scolastico 2015/2016 avevano prestato servizio di insegnamento, in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo. Precisavano in particolare che, i professori [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] avevano svolto N°2 ore eccedenti l'orario di cattedra, mentre le professoresse [redacted] ed [redacted] avevano prestato N°6 ore eccedenti l'orario di cattedra.

Affermavano poi che le proposte di contratto inerenti le loro posizioni, erano state formulate dal Dirigente Scolastico a docenti già in servizio presso l'istituzione scolastica in questione, allo scopo di far prestare servizio su spezzoni residui in organico di diritto, spezzoni non utilizzabili per la stipula di contratti a tempo determinato, per l'esigua quantità delle ore.

Affermavano ancora che detti contratti, stipulati fino al 31-08-2016, erano stati successivamente rettificati unilateralmente dall'Amministrazione, in quanto la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna li aveva respinti con l'osservazione che l'indicazione del termine finale dei suddetti contratti, indicato al 31 agosto, era errato, ed il termine finale doveva essere indicato al 30 giugno.

Affermavano che tale rettifica era errata, per le ragioni indicate in ricorso, e chiedevano il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il loro diritto a percepire la retribuzione spettante per le ore eccedenti l'orario di cattedra, fino al 31-08-2016, e per effetto condannasse il Miur ed il Mef a liquidare in favore di [redacted] la somma di 474,50 Euro, in favore di [redacted] la somma di 1.541,04 Euro, in favore di [redacted] la somma di 580,60 Euro, in favore di [redacted] la somma di 1.423,52 Euro, in favore di [redacted] la somma di 434,16 Euro, in favore di [redacted] la somma di 580,60 Euro, a titolo di differenze retributive, per le ore eccedenti



svolte, in relazione alle mensilità di luglio e agosto 2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva il giudizio il MIUR affermando l'infondatezza delle domande di parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, e ne chiedeva pertanto la reiezione.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Il processo si svolgeva alle udienze del 29-09-2017, 19-03-2018.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata, è emerso ed è incontestato che i ricorrenti sono Docenti a tempo indeterminato e sono stati incaricati dai propri Dirigenti Scolastici, di svolgere per tutto l'anno scolastico, alcune ore di insegnamento eccedenti il normale orario di cattedra settimanale, pari a 18 ore.

E' poi emerso che tali ore di insegnamento erano ore da svolgere in classi previste in organico di diritto da parte del Ministero, e non ore aggiuntive o integrative.

Ciò posto, osserva ancora il Tribunale che le ore eccedenti prestate dagli insegnanti in classi collaterali, ore che fanno parte dell'organico di diritto, sono normate dal comma 1 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica N°209/1987, che statuisce che **“al personale docente che presta servizio su cattedra con orario di servizio superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell'articolo 88, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica N°417 del 31/05/1974, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina”**.

Ne consegue che i ricorrenti dovevano essere retribuiti, in relazione a tali ore di insegnamento svolte su classi in organico di diritto, per tutta la durata dell'anno scolastico e dunque fino al 31 agosto, data del termine ufficiale dell'anno scolastico.

Infatti, le ore eccedenti fanno parte delle ore obbligatorie, che comprendono luglio e agosto, a differenza di quanto affermato dal MEF, che implicitamente, le ha collocate in quelle facoltative, con termine il 30 giugno.

Per tale motivo, le domande proposte dai ricorrenti contro il MIUR e il MEF sono fondate e devono essere accolte.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 49,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e cpa.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che i ricorrenti hanno diritto di percepire la retribuzione spettante per le ore eccedenti l'orario di cattedra, sino al 31-08-2016.

Condanna il Miur ed il Mef a corrispondere, in solido tra loro, a ~~Continso Paola~~ la somma di euro 474,50 , a ~~Continso Paola~~ la somma di euro 1.541,04 , a ~~Continso Paola~~ la somma di



euro 580,60 , a ~~Osli Angela~~ la somma di euro 1.423,52 , a ~~Mangelli Rosa~~ la somma di euro 434,16 , a ~~Carlo Marco~~ la somma di euro 580,60 a titolo di differenze retributive, per le ore eccedenti svolte, in relazione alle mensilità di luglio e agosto 2016 con interessi legali dalle more al saldo.

Condanna i ministeri convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 49,00 per spese, oltre spese generali, IVA e cpa.

Riserva nel termine di giorni 60 il deposito della motivazione.

Bologna, 19-03-2018

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini

